

Documento esplicativo dei correttivi apportati a seguito della delibera ART n° 82/2023 del 28/04/2023

- a) la dinamica tariffaria è stata aggiornata sulla base di previsioni di traffico parzialmente riviste dal gestore, di cui alla nota prot. ART 10525/2023 del 18 aprile 2023;
- b) le componenti di costo di natura straordinaria, nonché quelle non ascrivibili all'ordinario processo produttivo, afferenti alle "erogazioni liberali" sono state escluse dal novero degli oneri ammissibili in tariffa;
- c) in relazione all'allocazione a fini regolatori dei costi di capitale, si è fatto riferimento ai criteri e ai principi previsti dal paragrafo 8.3.1 del Modello nell'attribuzione degli investimenti ai singoli prodotti regolati;
- d) gli asset sono stati ammessi, ai fini del computo tariffario, nei limiti della quota di stretta pertinenza dei prodotti aviation soggetti a regolazione tariffaria per i quali tali aree sono strumentali;
- e) per l'ammortamento tecnico-economico sono state utilizzate le aliquote di ammortamento individuate nella tabella di cui al paragrafo 8.6, punto 3, del Modello;
- f) il computo del parametro v è stato aggiornato escludendo gli oneri per affitto di abitazione adibita ad alloggio del Direttore ENAC dello scalo di Bologna, gli oneri derivanti dalla pandemia da Covid-19 consuntivati nel 2021, e computando sui diritti aeroportuali 2023 gli oneri da Covid-19 consuntivati per l'annualità 2022;
- g) il meccanismo di sostenibilità del rischio traffico è stato applicato:
 - g.1) calcolando il margine eccedente come differenza tra (i) i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità moltiplicata per il traffico effettivo consuntivato e (ii) i ricavi scaturenti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata al traffico previsto ex ante, maggiorato/ridotto del +/- Y% (ricavi soglia);
 - g.2) non prevedendo alcuna capitalizzazione del margine eccedente di cui alla lettera g.1) a valere sulla prima annualità del periodo regolatorio 2023-2026;
- h) ai fini del calcolo della dinamica tariffaria è stato considerato, come da prescrizione di ART, l'Anno base del Piano della Qualità previsto dal Modello (2021), mantenendo parallelamente il 2019 quale Anno base ai fini del Contratto di Programma 2023-2026, tenuto conto del Piano della Qualità formalmente approvato da ENAC.